

## Foglio informativo n. 353/019 Cessione di Crediti IVA

### Informazioni sulla Banca

#### Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iiscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

### Che cos'è la Cessione di Crediti IVA

**Che cosa è:** la Cessione dei Crediti IVA è un prodotto attraverso il quale il Cedente trasferisce alla Banca, a titolo oneroso mediante Cessione, la titolarità dei Crediti IVA vantati nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, incassando il relativo Corrispettivo. Il Cedente può ottenere dal Cessionario:

- l'anticipazione in tutto o in parte del Corrispettivo dei Crediti;
- l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.

I Crediti ceduti sono Crediti IVA annuali o trimestrali chiesti a rimborso dal Cedente all'Agenzia delle Entrate.

La Cessione può essere notificata al Debitore (Cessione con notifica al Debitore) oppure il Cedente può richiedere al Cessionario di non comunicare la Cessione al Debitore (Cessione senza notifica al Debitore o *not notification*). Resta comunque ferma la facoltà del Cessionario di notificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la Cessione al Debitore nelle forme ritenute più idonee.

In caso di Cessione *not notification* il Cedente è libero di incassare i Crediti ceduti al Cessionario secondo le modalità pattuite con il Debitore.

**A chi si rivolge:** il prodotto è rivolto esclusivamente a clienti "non consumatori", escluse le ditte individuali, i liberi professionisti e le microimprese.

### Che cos'è la Cessione Pro Solvendo

**Caratteristiche:** con la Cessione Pro Solvendo il Cessionario non assume il rischio della solvenza del Debitore; il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente

**Rischi a carico del Cedente:** il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti IVA ceduti e la solvenza del Debitore ed assume le obbligazioni previste nel contratto di cessione.

Il mancato pagamento del Debitore, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente legittimano il Cessionario a richiedere l'immediata restituzione delle eventuali somme corrisposte a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

## Che cos'è la Cessione Pro Soluto

**Caratteristiche:** con la Cessione Pro Soluto il Cessionario assume il rischio della solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, entro il limite del Plafond, senza che il Cedente possa cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti, in quanto non risultano rispettati, in tutto o in parte, i requisiti previsti dai principi contabili internazionali IAS/IFRS per la derecognition.

**Rischi a carico del Cedente:** il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti IVA ceduti ed assume le obbligazioni previste nel contratto di cessione.

L'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente stesso comporta che: (i) venga meno l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore da parte del Cessionario e conseguentemente il rischio del mancato pagamento del Debitore rimane a carico del Cedente; (ii) il Cessionario possa chiedere al Cedente la restituzione di quanto ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

## Che cos'è la Cessione Pro Soluto IAS

**Caratteristiche:** la Cessione Pro Soluto IAS prevede la sottoscrizione di un contratto dedicato. Tale contratto è caratterizzato dal trasferimento sostanziale al Cessionario dei rischi e dei benefici connessi ai Crediti ceduti, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Di conseguenza il Cessionario garantisce la solvibilità del debitore entro il limite del Plafond e il Cedente può cancellare dal proprio bilancio i Crediti ceduti.

**Rischi a carico del Cedente:** il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti IVA ceduti ed assume le obbligazioni previste nel contratto di cessione.

L'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e/o la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente:

- comporta il venir meno della garanzia fornita dal Cessionario circa il mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore;
- legittima il Cessionario a chiedere al Cedente il riacquisto dei Crediti ceduti pagando al Cessionario quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

Nel caso in cui uno o più dei Crediti ceduti risultino inesistenti, il Cedente si impegna a restituire al Cessionario, a titolo di risarcimento, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento del Corrispettivo dei Crediti ceduti, oltre le spese e gli interessi, anche di mora, che saranno calcolati al tasso indicato nel Documento di Sintesi del Contratto.

## Termini e modalità di pagamento del Corrispettivo nella Cessione Pro Solvendo e Pro Soluto

Il Corrispettivo viene versato al Cedente:

- nel caso di Cessione Pro Solvendo, all'atto dell'incasso dei crediti;
- nel caso di Cessione Pro Soluto, all'atto dell'incasso dei crediti o, in caso di mancato pagamento del debitore, alla Data Scadenza Convenzionale;

Nel caso di richiesta di anticipazione, il cliente dovrà corrispondere interessi che saranno così calcolati:

- In via posticipata rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo, gli interessi saranno calcolati dalla data di valuta del pagamento anticipato del Corrispettivo sino alla data di valuta dell'incasso dei Crediti ceduti. In caso di mancato pagamento del debitore, con operatività pro-soluto, gli interessi verranno conteggiati fino alla Data Scadenza Convenzionale. I predetti interessi vengono liquidati l'ultimo giorno lavorativo del periodo indicato nel Documento di Sintesi del Contratto.

## Termini e modalità di pagamento del Corrispettivo nella Cessione Pro Soltu IAS

Per i Crediti ceduti Pro Soltu, previa verifica che i Crediti rientrino nel Plafond disponibile, il Corrispettivo verrà pagato dal Cessionario al Cedente, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni che verranno conteggiati a partire dalla data della Cessione.

Nelle operazioni con conteggio degli interessi a sconto, gli interessi sono calcolati al momento del pagamento del Corrispettivo e secondo la formula dello Sconto Commerciale sull'intero valore del Corrispettivo pattuito.

Il Corrispettivo di Cessione stabilito è pari al 100 % (cento per cento) del valore nominale del Credito ceduto e sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo al netto degli interessi, commissioni e spese nella misura determinata nel Documento di Sintesi del Contratto di Cessione.

Gli interessi sono calcolati sull'importo del Corrispettivo a partire dalla data di valuta di pagamento dello stesso e sino alla Data Scadenza Convenzionale.

Su richiesta del Cedente, il Cessionario potrà accettare di pagare il Corrispettivo della Cessione pari al 100% (cento per cento) del valore nominale del Credito ceduto al netto di commissioni e spese e al lordo degli interessi che il Cedente corrisponderà in via posticipata. In tale ipotesi, il Cedente dovrà riconoscere al Cessionario interessi nella misura determinata dal Documento di Sintesi del Contratto di Cessione, calcolati sull'importo del Corrispettivo a partire dalla data di valuta di pagamento e sino alla Data Scadenza Convenzionale.

Resta inteso che, qualora alla Data Scadenza Convenzionale il Debitore non avesse adempiuto al pagamento, non saranno conteggiati ulteriori interessi in capo al Cedente.

## Condizioni economiche

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dal Cessionario. Al momento della stipula del contratto una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalle Disposizioni in materia di usura (Legge 108/96).

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

## Condizioni economiche

Voci di costo	Valore	Note
Spese di istruttoria della pratica Cedente (una tantum)	€ 5.000,00	
Spese per invio comunicazioni per posta ordinaria	€ 0,70	(1)
Spese per invio comunicazioni per raccomandata	€ 4,00	(1)
Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	€ 150,00	
Posticipo scadenza fatture emesse dalla Banca (giorni di calendario)	3 giorni	(2)

### Interessi applicati in caso di anticipazione del corrispettivo, acquisto del credito

#### TASSO FISSO

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN) / Tasso di sconto 9,7500 %

#### TASSO VARIABILE

Il Cessionario e il Cedente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato. Il tasso di interesse variabile è calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello spread. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato con segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate.

Con riferimento all'operatività in EUR, all'atto della pattuizione la somma del valore dell'indice di riferimento e dello spread non può essere superiore a:

Tasso debitore di interesse nominale annuo (TAN) / Tasso di sconto 14,0625 % (4)

Periodicità liquidazione interessi corrisposti in via posticipata TRIMESTRALE

#### Commissioni e spese

Commissione di cessione 5,0000 %

Spese di liquidazione del Conto di evidenza	€ 100,00	(3)
<b>Interessi di mora</b>		
In tutti i casi in cui il Cessionario abbia titolo a richiedere interessi moratori al Cedente a causa dell'inadempimento ad una obbligazione di pagamento, tali interessi saranno calcolati dal momento in cui si è verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto alla Banca.		
Tasso di mora	9,2375 %	(4)
<i>Indice di riferimento</i>	Tasso limite ai sensi della Legge 108/96	(5)
<i>Valore dell'indice di riferimento in vigore</i>	10,2375 %	
<i>Percentuale di applicazione indice di riferimento</i>	100,0000 %	
<i>Spread (in punti percentuali)</i>	-1,000	

- (1) Il costo è unitario e viene applicato per ogni comunicazione inviata in formato cartaceo al Cedente o al Debitore.
- (2) Nelle fatture relative ad interessi la valuta è fissa, posticipata di 3 gg. Le date valute non coincidenti con la fine del mese vengono ulteriormente posticipate fino a tale termine.
- (3) Le spese sono unitarie, per ciascuna liquidazione di ciascun Conto di evidenza sul quale sia prevista la corresponsione degli interessi in via posticipata.
- (4) IL TASSO È VARIABILE ED È CALCOLATO COME SEGUE: (valore dell'indice di riferimento tempo per tempo vigente moltiplicato per la percentuale di applicazione indice di riferimento) + (spread). Il valore del tasso, dunque, varia in base al valore tempo per tempo vigente dell'indice di riferimento. Il valore riportato nel documento è il tasso in vigore alla data ivi indicata - oppure - ove la data non sia espressa e nel caso di date future - è calcolato sulla base del valore dell'indice di riferimento in vigore alla data di elaborazione del documento. Per conoscere i valori effettivamente applicati nel calcolo degli interessi il cliente può consultare i documenti rendicontativi contenenti l'evidenza degli interessi tempo per tempo maturati. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero.
- (5) Il "Tasso limite" di cui alla legge n. 108/1996 art. 2 comma 4 (cd. tasso soglia) è così calcolato: Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di 1/4 del TEGM stesso più 4 punti percentuali. Il TEGM considerato è il minore tra quelli riferiti alla categoria degli "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori", vigente al momento in cui si verifica la mancata/ritardata restituzione entro il termine di quanto dovuto alla Banca. Le misure del TEGM e del "Tasso limite" sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale e consultabile anche in filiale e sul sito Internet della Banca. Qualsiasi futura modifica della normativa che definisce il Tasso limite (legge n. 108/1996 e Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM) sia essa relativa alle modalità di calcolo di detto Tasso limite che alla categoria e alla classe di importo di appartenenza si applicherà automaticamente in sostituzione di quanto sopra convenuto senza necessità di preventiva comunicazione.

## Avvertenze

- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto dei limiti previsti per la specifica categoria di operazione e per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni ed i tassi sopra indicati potranno quindi risultare ed essere applicati in misura inferiore rispetto a quella stabilita nel Contratto, senza che ciò comporti una novazione del rapporto contrattuale e/o una modifica delle condizioni economiche pattuite.
- Sono posti a carico del Cliente anche i seguenti costi:
  - rimborso delle spese sostenute dal Cessionario per la realizzazione di personalizzazioni informatiche su specifiche richieste del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di canali di comunicazione Host to Host; predisposizione di flussi informatici su specifiche del Cliente)
  - imposta di bollo, ove dovuta, nella misura pro tempore vigente
  - IVA, ove dovuta
  - Divisore per operazioni in euro: anno civile (365 o 366 per gli anni bisestili).

## Informazioni relative alla Contrattualizzazione a Distanza

### CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato mediante il Servizio a distanza della Banca (Internet Banking) al quale il Cliente accede previa autenticazione mediante le proprie credenziali.

### MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente mediante il Servizio a distanza riceve il corredo contrattuale e ne visualizza il testo per verificare i dati che vi sono riportati.

Il Cliente prima della sottoscrizione del testo contrattuale può sempre interrompere o abbandonare la navigazione senza assumere alcun impegno nei confronti della Banca.

La documentazione viene sottoscritta dal Cliente e dalla Banca con firma digitale.

Il contratto viene concluso a seguito dell'apposizione della firma del Cliente e della Banca.

Dopo la conclusione del contratto, il corredo documentale viene messa a disposizione nell'archivio del Servizio a distanza, al quale il Cliente può accedere per visualizzare e salvare ciascun documento.

### **LINGUA DEL CONTRATTO**

La lingua a disposizione per concludere il contratto è la lingua italiana.

### **COSTI E ONERI SPECIFICI CONNESSI CON IL MEZZO DI COMUNICAZIONE UTILIZZATO**

La commercializzazione e la conclusione del contratto avvengono mediante il Servizio a distanza di cui il Cliente è titolare. Non vi sono costi o oneri diversi da quelli eventualmente dovuti dal Cliente in base al contratto del Servizio a distanza citato.

### **RECAPITI PER CONTATTARE RAPIDAMENTE LA BANCA**

Il Cliente può comunicare con la Banca facendo riferimento come di consueto al proprio gestore, oppure utilizzando il Numero verde Assistenza ai Servizi a distanza: 800.303.303.

## **Recesso, chiusura del rapporto e reclami**

### **Recesso**

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione né di preavviso.

### **Chiusura del rapporto**

Tempi massimi di chiusura del rapporto: 15 giorni dal momento in cui sono rese disponibili al Cessionario tutte le somme dovute dal Cedente.

### **Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella [assistenza.reclami@intesasanpaolo.com](mailto:assistenza.reclami@intesasanpaolo.com),
- per posta elettronica certificata (PEC) a [assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com](mailto:assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com),
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

## Legenda

<b>Cedente o Cliente</b>	Il Cliente ed ogni suo successore o avente causa.
<b>Cessionario o Banca</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A. ed ogni suo successore o avente causa.
<b>Cessione</b>	Il contratto, sottoscritto con firma olografa o digitale, mediante il quale il Cedente trasferisce a titolo oneroso al Cessionario i propri Crediti incassando il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile.
<b>Conto di evidenza o Conto</b>	Indica la struttura contabile utilizzata dal Cessionario per (i) rilevare quotidianamente in dare od in avere i movimenti finanziari – relativi a ciascuna Linea operativa generati dall'esecuzione del presente Contratto. Vengono rilevati a debito del Conto di evidenza gli importi anticipati a titolo di Corrispettivo, gli importi insoluti, le spese e commissioni e gli storni di movimenti in avere. Vengono rilevati a credito del Conto di evidenza gli importi dei Crediti ceduti, gli importi incassati dal Debitore o da altri soggetti e gli storni di movimenti in dare; (ii) calcolare gli interessi maturati sui movimenti finanziari.
<b>Corrispettivo</b>	Indica quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione del Credito, come determinato contrattualmente.
<b>Credito</b>	Indica l'importo relativo all'IVA annuale o trimestrale chiesto a rimborso dal Cedente all'Amministrazione Finanziaria.
<b>Data scadenza Convenzionale</b>	Indica la data concordata tra le Parti come scadenza stimata dell'incasso.
<b>Debitore</b>	Indica l'Agenzia delle Entrate debitrice.
<b>Plafond</b>	Indica l'importo massimo entro il quale il Cessionario è disposto ad assumersi il rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.
<b>Pro Soluto</b>	Indica l'assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore ossia il rischio del mancato pagamento da parte dello stesso.
<b>Pro Solvendo</b>	Indica la non assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.
<b>Sconto commerciale</b>	È la formula utilizzata per il calcolo degli interessi sull'anticipazione del Corrispettivo: interessi di sconto = [(corrispettivo*tasso di sconto*giorni) / (anno civile o anno commerciale*100)]. Nel calcolo dei giorni viene escluso il giorno Data Scadenza convenzionale.
<b>Tasso debitore nominale annuo (TAN)</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme pagate dal Cessionario a titolo di anticipazione del corrispettivo o a titolo di pagamento del corrispettivo per Pro Soluto IAS con interessi posticipati.
<b>Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.